

Legge regionale 31 dicembre 1994, n.114

## **Provvedimenti a favore della cooperazione agro-forestale**

### ARTICOLO 1

(Finalita')

Al fine di incentivare la ristrutturazione, lo sviluppo e la modernizzazione del settore cooperativo nel comparto forestale e sostenerne e riqualificarne l'occupazione possono essere concessi contributi a favore delle imprese cooperative agro-forestali.

### ARTICOLO 2

(Soggetti beneficiari)

Sono soggetti beneficiari della presente legge le imprese cooperative agro-forestali aventi sede legale in Toscana ed operanti prevalentemente sul territorio regionale.

### ARTICOLO 3

(Condizioni di ammissibilita' ai contributi)

I soggetti di cui all'art. 2, per accedere ai contributi della presente legge devono dimostrare:

1. che hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, operai agroforestali gia' dipendenti con rapporto contrattuale a tempo indeterminato o determinato, presso altre imprese cooperative operanti nel comparto agroforestale, aventi sede legale in Toscana e prevalentemente operanti sul territorio regionale.
2. che dette assunzioni sono avvenute almeno sessanta giorni prima dalla data della presentazione di domanda dei contributi e sono conseguenti a cessazione delle attivita' di forestazione da parte delle imprese cooperative presso le quali i medesimi erano in forza.

Le imprese cooperative che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare un verbale di preventiva consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

### ARTICOLO 4

(Forme ed ammontare del contributo)

Possono essere concessi, con le procedure di cui al successivo art. 5, contributi in conto capitale una tantum fino ad un massimo di L. 30.000.000 per ogni operaio assunto. Detto contributo non puo' essere, comunque, superiore agli oneri gravanti l'impresa cooperativa per 18 (diciotto) mensilita' di retribuzione lorda contrattuale relativa al soggetto interessato.

## ARTICOLO 5

(Requisiti e modalita' delle domande di contributo)

Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1. elenco nominativo degli operai per i quali si richiede il contributo;
2. dichiarazione sottoscritta dal Presidente della societa' cooperativa richiedente, in cui si attesta che:
  - a. i predetti operai sono stati assunti almeno sessanta giorni prima dalla data di presentazione dell'istanza e comunque non prima di un anno, da altra impresa cooperativa agro-forestale con sede in Toscana e operante prevalentemente sul territorio toscano, che ha cessato l'attivita' forestale e presso la quale svolgevano le proprie prestazioni con rapporto contrattuale a tempo indeterminato o determinato;
  - b. dichiarazione in merito alla retribuzione lorda per 18 (diciotto) mensilita' contrattuali per ciascuno degli operai per i quali viene richiesto il contributo.

Detta dichiarazione dovra' essere sottoscritta anche dal Presidente della cooperativa da cui gli operai provengono. Nel caso in cui detta cooperativa abbia cessato ogni attivita', dovra' essere prodotto l'atto di messa in liquidazione o di scioglimento della societa' stessa.

## ARTICOLO 6

(Procedure di concessione e liquidazione del contributo)

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio regionale provvede con proprio atto a concedere, sulla base di preventiva istruttoria della Giunta regionale, i contributi alle imprese cooperative aventi diritto, calcolando l'ammontare della percentuale di contributo per ogni addetto assunto, in base alle risorse disponibili allo scopo sul relativo capitolo del bilancio di riferimento.

Alla liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale previo rilascio di fideiussione da parte dell'impresa beneficiaria a garanzia della continuita' del rapporto di lavoro per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di liquidazione del contributo stesso, degli operai per i quali e' stato concesso il contributo.

## ARTICOLO 7

(Prescrizioni)

Sono esclusi dal calcolo per la determinazione dei contributi

previsti dalla legge, gli operai forestali per i quali l'impresa cooperativa di provenienza abbia già goduto nel quinquennio precedente dei benefici previsti dalla presente legge.

L'impresa cooperativa che ha cessato l'attività di forestazione ai sensi della presente legge, è esclusa da qualsiasi contributo regionale in materia di forestazione per la durata di cinque anni.

#### ARTICOLO 8 (Norme transitorie)

Per l'anno 1994, all'attuazione della presente legge provvede la Giunta regionale.

Le imprese cooperative interessate devono presentare domanda corredata dalla documentazione richiesta entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entrata in vigore della presente legge avviene con la sua pubblicazione.

#### ARTICOLO 9 (Norme finanziarie)

Al finanziamento della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio per l'anno 1994:

##### Spese in diminuzione

###### Cap. 13132

Concessione contributi c/capitale. Attuazione programma regionale interventi in agricoltura (legge 1-8-1981, n. 63 Finanziamento statale)

Competenza: L. 4.500.000.000

Cassa : L. 4.500.000.000

##### Spese di nuova istituzione

###### Cap. 13134

Cooperazione in c/capitale a favore della cooperazione agro-forestale (LR 31-12-94, n.

114 - Finanziamento statale) Competenza: L. 4.500.000.000

Cassa : L. 4.500.000.000

Per gli esercizi successivi, si provvede con legge annua di bilancio.